

## CONVENZIONE

Premesso:

- che la Società "**TIAGO S.R.L.**" con sede in Vicenza (VI) in Via Luca della Robbia, 26, codice fiscale 03032470241, come in seguito meglio identificata, è proprietaria dei seguenti terreni:

### COMUNE DI VICENZA

N.C.T. - Foglio 45 (quarantacinque)

**Mappale 715** di are 13.90 ENTE URBANO

**Mappale 716** di are 10.00 ENTE URBANO

Totali are 23.90

are ventitre e centiare novanta,

nonchè:

N.C.T. - Foglio 48 (quarantotto)

**Mappale 373/a** di are 18.10

**Mappale 373/c** di are 2.30

Totali are 20.40

are venti e centiare quaranta.

- che la Ditta menzionata ha chiesto di attuare un Piano di Recupero, a scopo edificatorio su detta area classificata dal vigente strumento urbanistico RA/RT-1;

- che il Piano di Recupero è stato adottato con provvedimento della Giunta Comunale n. 387 del 9 dicembre 2004;

- che con provvedimento n. 60 del 19 ottobre 2006 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Recupero e lo schema di convenzione da stipularsi con i privati attuatori sulla base della normativa vigente;

Tutto ciò premesso

tra

- **"COMUNE DI VICENZA"**

con sede in Vicenza (Vi) , Corso Palladio n. 98/A,

codice fiscale: 00516890241

rappresentato dall'Arch.

ZANELLA FRANCO

domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Direttore del Settore Urbanistica,

che agisce in esecuzione del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 ottobre 2006 n. 60 che in copia conforme all'originale in data 12 dicembre 2006, si allega sub A) al presente atto,

e la Società:

- **"TIAGO S.R.L."**

con sede in Vicenza (VI) in Via Luca della Robbia n.26,

codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Vicenza: 03032470241,

capitale sociale EURO 98.000,00 (novantottomila virgola zero zero) di cui EURO 29.440,00 (ventinovemilaquattrocentoquaranta virgola zero zero)

interamente versato,

rappresentata nel presente atto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Signor:

**CHEMELLO Cav. GIANNI,**

e dal Consigliere Signor:

- PENDIN ENZO

muniti dei necessari poteri come previsto dallo Statuto Sociale;

si conviene e stipula quanto segue:

1.

Le parti contraenti dichiarano che l'oggetto della presente convenzione riguarda l'attuazione del Piano di Recupero indicato nelle premesse ed in particolare la regolamentazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.

2.

Le aree interessate dal presente atto sono distinte in Catasto Terreni del Comune di Vicenza come segue:

**COMUNE DI VICENZA**

N.C.T. - Foglio 45 (quarantacinque)

**Mappale 715** di are 13.90 ENTE URBANO

**Mappale 716** di are 10.00 ENTE URBANO

Totali are 23.90

(sono are ventitre e centiare novanta),

nonchè:

N.C.T. - Foglio 48 (quarantotto)

**Mappale 373/a** di are 18.10

**Mappale 373/c** di are 2.30

Totali are 20.40

(sono are venti e centiare quaranta).

3.

La Ditta si impegna a realizzare il Piano in conformità agli elaborati di progetto approvati dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 60 del 19 ottobre 2006 e allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 387 del 9 dicembre 2004 assumendosi gli oneri di seguito specificati.

4.

E' a carico della Ditta la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indicate negli elaborati di progetto e comunque tutte quelle ritenute idonee a rendere funzionali gli insediamenti previsti. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nonché degli interventi edilizi dovranno essere presentati progetti che dovranno essere oggetto di Permesso di costruzione.


I termini per l'esecuzione dei lavori sono regolati dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" approvato con D.P.R. 6.6.2001 n.380 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le modalità esecutive delle opere di urbanizzazione dovranno rispettare gli elaborati tecnici di progetto e le relative Norme Tecniche di Attuazione nonché le norme e disposizioni vigenti.

Tutte le opere di urbanizzazione dovranno comunque essere ultimate entro 8 (otto) anni, decorrenti dalla data di stipula della convenzione. La richiesta di agibilità dei fabbricati previsti nel Piano potrà essere presentata solo dopo il favorevole collaudo di tutte le opere primarie previste nel Piano.

Viene invece determinato in 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di stipula della convenzione, il termine per la completa attuazione del Piano.

La Ditta dovrà costantemente informare l'Ufficio Tecnico Comunale circa

*Scuderi - P. Scuderi*  
*Scuderi - P. Scuderi*  


l'andamento dei lavori.

Il Comune si riserva di controllare, in qualsiasi momento, attraverso i propri uffici competenti, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e dei lavori per accertarne la corrispondenza al progetto approvato.

Tali opere saranno soggette a collaudo entro 90 giorni dalla loro ultimazione.

Le opere potranno essere soggette a collaudi parziali in corso d'opera, rispettivamente:

- all'ultimazione delle opere di fognatura e prima del riempimento del relativo scavo;
- alla posa delle pavimentazioni.

Le pavimentazioni e il tappeto di usura dovranno essere stese ad edificazione completata e quando, da parte degli Enti concessionari dei sottoservizi, saranno già stati predisposti tutti gli allacciamenti ed i lavori di propria competenza.

Solo dopo l'esecuzione dei lavori nelle fasi sopra descritte dovrà essere richiesto al Comune il collaudo finale dell'intero Piano.

La Ditta proprietaria accetta la nomina da parte dell'Amministrazione Comunale di un Collaudatore in corso d'opera al quale spetterà, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale stessa, il controllo dell'esecuzione dei lavori e i vari collaudi delle opere di urbanizzazione.

Tutti i compensi del Collaudatore sono a carico della ditta proprietaria delle aree ricadenti nel Piano.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri, nominati il primo dalla Ditta, il secondo

dal Comune ed il terzo di comune accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

La Ditta si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere, secondo le risultanze di collaudo, entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Scaduto tale termine, in caso di persistente inadempienza della Ditta, il Comune provvede d'ufficio, con spese a carico della Ditta stessa.

5.

Il Piano dovrà essere collegato alle reti dei sottoservizi esistenti a cura e spese della Ditta attuatrice.

Le opere suindicate dovranno essere realizzate entro lo stesso termine posto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

6.

Le aree indicate nella leggenda della Tav. 2 "I.U.P. PLANIMETRIA GENERALE USO DELLE AREE STANDARDS DISTANZE" come AREA VERDE PUBBLICO" - "AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO - "MARCIAPIEDE PUBBLICO", comprese le relative reti e sottoservizi, dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Vicenza entro 180 giorni dall'avvenuto collaudo favorevole delle opere.

Verranno altresì cedute, entro 180 giorni dall'avvenuto collaudo favorevole delle opere le aree destinate a strada indicate nella tav. 2, citata, a seguito del ridisegno dell'intersezione tra Via Boito e Via Da Palestrina.

Le opere previste saranno consegnate al Comune entro 180 giorni dal loro favorevole collaudo.

Qualora questo termine non venga osservato, ferma restando la cessione

dell'area, la ditta riconosce al Comune la facoltà di effettuare direttamente le opere occorrenti connesse agli obblighi succitati, impegnandosi a rimborsare al Comune medesimo le spese sostenute il cui valore sarà determinato sulla base dei prezzi normalmente corrisposti per i lavori di analoghe opere comunali, in analogia con quanto disposto dal precedente punto 5.

La Ditta dovrà informare, con lettera raccomandata A.R., il Comune almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la consegna; consegna che dovrà essere oggetto di apposito verbale.

Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto dal rappresentante del Comune che presenzierà alla consegna.

Durante l'attuazione delle opere previste nella presente convenzione e fino a loro effettiva consegna, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità relativa alla esecuzione delle opere e all'uso dello stesso sono ad esclusivo carico della ditta.

Con la consegna delle suddette opere al Comune, cesserà ogni obbligo ed onere a carico della Ditta lottizzante in merito alla manutenzione, gestione e consumi delle stesse.

Al momento della consegna le opere dovranno essere in perfetto stato di manutenzione; in caso diverso, si applica quanto disposto sopra nel presente punto.

7.

Le aree indicate nella Tav.2 "I.U.P. PLANIMETRIA GENERALE USO DELLE AREE STANDARDS DISTANZE" come "MARCIAPIEDE PRIVATO AD USO PUBBLICO" rimangono in proprietà della Ditta intestataria, ma sono vinco-

late ad uso pubblico dopo il favorevole collaudo delle stesse.

La ditta proprietaria si impegna a provvedere, a propria cura e spese alla manutenzione, oltre che all'esercizio, delle aree e degli impianti sopra descritti, riconoscendo al Comune, in caso di inadempienza, la facoltà di effettuare direttamente i lavori occorrenti, e impegnandosi a rimborsare al Comune medesimo le spese realmente sostenute sulla base dei prezzi corrisposti per la manutenzione delle opere comunali.


Per tali aree, è fatta salva la facoltà da parte del Comune di richiedere in qualsiasi momento la cessione a titolo gratuito. In tal caso viene a cessare l'impegno da parte della ditta proprietaria di provvedere alla relativa manutenzione.


8.

Sulle aree che resteranno di proprietà privata, nel caso dovessero essere eventualmente attraversate da reti di sottoservizi, si intende costituita servitù a favore del Comune di Vicenza o delle Aziende erogatrici di servizi. I proprietari delle aree potranno comunque chiedere lo spostamento in altro punto dell'area assumendosi gli oneri relativi.

9.

In sede di presentazione del progetto edilizio finalizzato all'ottenimento del permesso di costruire, dovrà essere dimostrato il rispetto della Legge 24.3.1989 n.122 per quanto riguarda la dotazione di parcheggi privati; inoltre oltre ai parcheggi privati previsti dalla legge 24 marzo 1989 n. 122 e dall'art. 19 delle N.T.A. vigenti, in sede di progettazione edilizia dovrà essere previsto il reperimento di un secondo posto auto per ogni unità immobiliare progettata all'interno dell'intervento edilizio.

Curo Rendim - 



10.

Per il rilascio del Permesso di costruire sarà dovuto il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 e seguenti del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" approvato con D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e dalle Leggi regionali in materia.

Il valore delle opere di urbanizzazione primaria ammonta ad EURO 51.234,45 (cinquantunomiladuecentotrentaquattro virgola quarantacinque). L'importo scomputabile è pari a Euro/mc 3,86 che sarà detratto dal contributo dovuto quale onere di urbanizzazione primaria al momento del rilascio del permesso di costruire.

Il Piano non prevede aree destinate all'urbanizzazione secondaria; pertanto i relativi oneri sono interamente dovuti.

La determinazione del valore delle opere da realizzare deriva dal computo metrico estimativo di Piano; le parti convengono che i prezzi indicati nel computo restano fissi e non sono soggetti a revisione. Qualora prima del rilascio del Permesso di costruire gli importi degli oneri di urbanizzazione dovessero essere modificati, andrà verificato che il costo delle opere come sopra indicato copra i nuovi valori; in caso negativo sarà dovuto il conguaglio, rimanendo fissa la quota ammessa a scomputo.

Il calcolo degli oneri di urbanizzazione indicati è riferito alle destinazioni d'uso previste dal Piano.

Qualora le destinazioni d'uso venissero modificate, entro i limiti previsti dall'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. dovrà essere verificato il rispetto degli standards urbanistici e del contributo di costruzione.

Nel caso in cui gli standards urbanistici non fossero soddisfatti dovrà essere preventivamente approvata una variante al Piano di Recupero.

11.

Lungo le linee elettriche dell'Enel o delle AIM, in particolare per quelle di maggiore potenza, dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza previste dalla vigente legislazione e dovranno essere utilizzate le modalità di esecuzione che offrano le opportune garanzie; dovranno comunque acquisirsi i pareri di ASL e degli Enti competenti.

Le ditte si impegnano a non consentire negli edifici residenziali o negli spazi di uso pubblico l'installazione di ripetitori di onde elettromagnetiche di trasmissione in contrasto con le direttive dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.A.V.) e del Regolamento comunale ed a prevedere un sistema di antenne centralizzato per i singoli edifici.

12.

I progetti edilizi per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Recupero dovranno essere corredati da idonea documentazione che dimostri il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in merito alla bonifica dei suoli contaminati. In caso di superamento dei limiti di legge dovrà essere predisposto un progetto di bonifica secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, da realizzare prima della costruzione dei nuovi edifici.

13.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la ditta deve dimostrare, al momento della stipula della convenzione, l'avvenuto deposito della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, approvata dal Co-

mune, pari al 100% del costo delle opere che la ditta stessa dovrà eseguire direttamente, escludendo i lavori che verranno effettuati dalle A.I.M..

Tale fidejussione dovrà escludere il beneficio della preventiva escussione ed essere approvata dal Comune.

La cauzione o la fidejussione potranno essere ridotte solo a seguito della constatazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione e del successivo collaudo anche parziale di tali opere.

La garanzia sarà svincolata all'adempimento di quanto prescritto dai precedenti articoli.

14.

Gli obblighi assunti nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la convenzione stessa verrà trascritta a carico della Ditta proprietaria dell'area ed a favore del Comune di Vicenza.

15.

La presente convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese della Ditta proprietaria, la quale chiede peraltro l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 20 della Legge 10/77, trattandosi di convenzione urbanistica.

16.

Gli elaborati del Piano sono elencati ed allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 387 del 9 dicembre 2004 relativa all'adozione del Piano approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 19 ottobre 2006.

17.

La Ditta si impegna, in caso di trasferimento anche parziale delle aree, di

porre a carico degli acquirenti le singole aree o i singoli alloggi mediante  
specifica clausola da inserire nel contratto di compravendita, tutti gli ob-  
blighi derivanti dalla presente convenzione che sarà allegata in copia al-  
l'atto di compravendita, evidenziando in particolare quanto indicato all'art.  
7 della stessa.

La Ditta lottizzante resta comunque solidalmente responsabile verso il Co-  
mune di tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.

*Ercole Giarolo*  
*Gianni Chemello*  
*Enzo Pendin*

N. 225.141 di rep.

N. 18.379 di racc.

**AUTENTICA DI FIRME**

Certifico io sottoscritto Dott. Proc. OTTAVIANO GIAROLO Nota-  
rio residente a Vicenza ed iscritto al Ruolo del Collegio No-  
tarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa  
che i Signori:

ZANELLA FRANCO


, do-

miciliato per la carica in Vicenza, Corso Palladio n. 98/A,

CHEMELLO Cav. GIANNI,

PENDIN ENZO


della cui identità personale, nonché capacità e poteri, io  
Notaio sono certo, hanno firmato l'atto che precede in mia



presenza e vista, in calce e a margine nei fogli intermedi.

Vicenza - Via Vescovado n. 4, li 18 (diciotto) dicembre 2006

(duemilasei).

A handwritten signature in black ink is written across the page. The signature is cursive and somewhat stylized. In the center of the signature, there is a circular stamp or seal. The stamp is faded and difficult to read, but it appears to be an official seal. The signature continues to the right of the stamp.

Deliberazione N.60

**OGGETTO:** URBANISTICA – Approvazione del Piano di Recupero relativo all'area dell'ex Tintoria S.A.T.I. n. 2/03 in Via Boito. Ditta TIAGO Srl.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

XXXIX seduta

L'anno 2006, il giorno 19 del mese di ottobre nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle adunanze consiliari, in ordine all'avviso di convocazione del Presidente del Consiglio comunale, Sante Sarracco, in data 13.10.2006 P.G.N.56396, fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO	Presenti o Assenti		Presenti o Assenti
1-Hüllweck Enrico (Sindaco)	ass.	21-Garbin Chiara	ass.
2-Alifuoco Ubaldo	ass.	22-Giuliani Giovanni	pres.
3-Asproso Ciro	pres.	23-Guaiti Alessandro	pres.
4-Bagnara Mario	pres.	24-Lucifora Mario	pres.
5-Bettenzoli Sung Ae	pres.	25-Mascotto Lucia	pres.
6-Borö Daniele	pres.	26-Milani Luca	pres.
7-Cangini Pierangelo	pres.	27-Nani Dino	pres.
8-Coppola Livia	pres.	28-Pellizzari Andrea	ass.
9-Cristofari Gianni	ass.	29-Poletto Luigi	pres.
10-Dal Lago Manuela	ass.	30-Porelli Valeria	pres.
11-Dal Lago Ornella	pres.	31-Quaresimin Marino	ass.
12-Dal Santo Antonio	ass.	32-Riboni Vincenzo	ass.
13-Dal Zotto Fiorenza	ass.	33-Rolando Giovanni Battista	pres.
14-Dalla Pozza Antonio Marco	pres.	34-Rossi Maria Elisabetta	pres.
15-Dori Gianfranco	pres.	35-Rucco Francesco	ass.
16-Dovigo Valentina	pres.	36-Sandoli Alessio	pres.
17-Equizi Franca	pres.	37-Sarracco Sante	pres.
18-Franzina Emilio	ass.	38-Soprana Stefano	pres.
19-Furlan Radivo Ivo	pres.	39-Tapparello Giuseppe	pres.
20-Galla Gabriele	pres.	40-Veltroni Claudio	pres.
		41-Zuin Carla	pres.

e pertanto risultano

Presenti 29 - Assenti 12

Presiede: Il Presidente del Consiglio comunale, Sante Sarracco

Partecipa: Il Segretario Generale, dott. Angelo Macchia

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.:  
Sandoli Alessio, Milani Luca e Asproso Ciro


Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: D'Amore, Zocca, Barbieri, Favretto, Morsoletto, Abalti, Franzina, Cicero e Dalla Negra.  
E' assente giustificato l'ass. Gallo.



Durante la trattazione dell'oggetto escono Asproso, Bettenzoli, Dalla Pozza, Dovigo, Equizi, Guaiti, Poletto, Rolando  
Zuin, Rientra Dal Zotto (presenti 21).

Esce l'ass. Cicero.

Handwritten signature and stamp in the top right corner.



OGGETTO LV

P.G.N.57967

Delib. n. 60

URBANISTICA – Approvazione del Piano di Recupero relativo all'area dell'ex Tintoria S.A.T.I. n. 2/03 in Via Boito. Ditta TIAGO Srl.

L'Assessore all'Urbanistica, Marco Zocca, presenta la seguente proposta di deliberazione:

“Con deliberazione n. 387 del 9.12.2004 la Giunta Comunale ha delimitato ed adottato, secondo quanto previsto dalla L.R. 23.4.2004 n. 11, un Piano di Recupero di iniziativa privata relativo all'area dell'ex Tintoria S.A.T.I., n. 2/03, in Via Boito presentato dalla Ditta Tiago srl. L'area, oggetto del P.d.R., ricade in gran parte all'interno dell'isolato delimitato tra le vie A. Boito, P. Da Palestrina, R. Leoncavallo e G. Tartini, situato nella parte ovest della città, in zona S. Lazzaro.

Catastalmente l'ambito d'intervento è individuato al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vicenza al foglio 45, mappali nn° 715 e 716, e al foglio 48, mappali nn° 373/a e 373/c. Complessivamente la superficie territoriale dell'ambito è pari a mq 4.430, ed è interamente di proprietà della Ditta TIAGO s.r.l..

L'ambito d'intervento si compone di due spazi prospicienti verso ovest su via A. Boito, separati da un tronco di via P. Da Palestrina: il più esteso, che rappresenta la quasi totalità dell'area, è approssimativamente rettangolare e si sviluppa da metà circa di via Boito fino all'intersezione con via P. Da Palestrina; il secondo, di pari larghezza, prosegue oltre quest'ultima strada per un breve tratto, e costituisce un relitto, facente parte del lotto originario dell'insediamento produttivo, generato dal prolungamento di via P. Da Palestrina fino a via R. Leoncavallo.

La parte più ampia dell'ambito è interessata dalle strutture dismesse di un'ex tintoria; l'area residua oltre via P. Da Palestrina è ineditata.

Il P.d.R. propone la completa demolizione di tutti i fabbricati che compongono la struttura produttiva dismessa, e la realizzazione di un nuovo complesso a destinazione residenziale, organizzato in un'unica unità d'intervento e composto da tre edifici che si disporranno lungo la via A. Boito in allineamento con il fabbricato residenziale esistente a nord del perimetro dello strumento attuativo.

In considerazione dell'attività produttiva precedentemente svolta nell'ambito del P.d.R. (tintura di filati), si renderà necessario, al momento della presentazione dei progetti edilizi, verificare lo stato di eventuale contaminazione del suolo ai sensi della normativa vigente. Tali progetti dovranno quindi essere corredati dalla documentazione che attesti il rispetto dei limiti imposti dalle norme vigenti; in caso contrario, sarà necessario eseguire preventivamente tutti gli adempimenti imposti dalla normativa stessa ai fini della bonifica del sito.

Il P.d.R. presenta il seguente dimensionamento.

Il P.d.R. prevede il completo insediamento della potenzialità edificatoria prevista dal P.R.G. Di conseguenza, il carico insediativo complessivo introdotto dallo strumento attuativo, in termini di superficie utile, è il seguente:

mq 4.430 x mq/mq 1= **mq 4.430**

La destinazione prevista è interamente residenziale, condizione che rispetta le disposizioni del P.R.G.

In rapporto alla destinazione residenziale, il P.d.R. individua gli standard urbanistici primari, calcolati ai sensi dell'art. 18 delle N.T.A. del P.R.G.:





Sul piano di recupero sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Circostrizione n. 6 del 31.5.2004 e della Commissione Consiliare del Territorio, espresso dai Commissari presenti alla seduta dell'1.7.2004; pareri che sono stati recepiti nel provvedimento di adozione del Piano e a fronte dei quali vi è agli atti l'impegno dei privati al reperimento del 2° posto auto per unità abitativa.

Il Piano di Recupero adottato è stato, secondo quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 11/2004, depositato a libera visione del pubblico dal 14.12.2004 al 24.12.2004. Le osservazioni ed opposizioni allo stesso dovevano essere entro il 13.1.2005. Entro tale termine non sono pervenute osservazioni come risulta dal Registro Protocollo depositato agli atti del Comune.

Con il presente provvedimento si propone pertanto l'approvazione del Piano da parte del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal comma 4) dell'art. 20 della L.R. 11/2004, dando atto che gli elaborati che costituiscono il Piano sono quelli indicati nella delibera di adozione della Giunta comunale n. 387 del 9.12.2004.

Ciò premesso;

Visto il parere della Commissione Territorio espresso nella seduta del 19.4.2005

Attesi i pareri espressi in ordine alla sola regolarità tecnica dei responsabili del servizio interessati resa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, che vengono integralmente trascritti e inseriti nella presente deliberazione come segue:

"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.

Addì, 12.2.2005

7.3.2005

10.3.2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Bruno Soave

f.to F.Zanella

f.to L.Bressanello";

la Giunta comunale sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

""IL CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che con provvedimento di Giunta Comunale n. 387 del 9.12.2004, esecutivo ai sensi di legge, è stato adottato un Piano di Recupero di iniziativa privata relativo all'area dell'ex Tintoria S.A.T.I., ricadente all'interno dell'isolato delimitata tra le Vie A. Boito, P. Da Palestrina, R. Leoncavallo e G. Tartini, la cui area di intervento è censita in catasto al fg. 45, mapp. n. 715 - 716 e fg 48 mapp. 373/a e 373/c ed è classificata dal vigente P.R.G. come zona RA/RT 1;
- 2) di dare atto che entro i termini previsti dall'art. 20 della L.R. 11/2004 non sono state presentate osservazioni ed opposizioni al citato Piano di Recupero;
- 3) di approvare conseguentemente, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 23.4.2004 n. 11, il Piano di Recupero di iniziativa privata n. 2/03 presentato dalla TIAGO Srl dando atto che gli elaborati che lo costituiscono sono quelli allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 387 del 9.12.2004;
- 4) di approvare lo schema di convenzione, allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 387 del 9.12.2004, da stipularsi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11/2004, da parte del Direttore del Settore Urbanistica o suo delegato, con facoltà di apportarvi modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie ma tali da non comportare variazioni sostanziali allo schema stesso;



Alfio

- 5) di dare atto che tale schema di convenzione prevede che i progetti edilizi per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Recupero dovranno essere corredati da idonea documentazione che dimostri il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in merito alla bonifica dei suoli contaminati; in caso di superamento dei limiti di legge dovrà essere predisposto un progetto di bonifica secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, da realizzare prima della costruzione dei nuovi edifici;
- 6) di dare atto che i termini per la completa attuazione del Piano sono quelli indicati al punto 6) della delibera 387 del 9.12.2004, di adozione, e cioè anni 10 dalla data della stipula della convenzione di cui al punto 4) precedente.””””

I commissari presenti alla riunione della Commissione consiliare del Territorio del 19 aprile 2005, dopo la discussione sull'argomento, esprimono il seguente parere sulla delibera in esame:

- favorevoli: Bagnara, Galla, Tapparello.

I consiglieri comunali Alfio, Bettenzoli, Cangini, Franzina Emilio e Soprana si riservano di esprimere il parere in aula di Consiglio comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene la cons. Equizi per chiedere chiarimenti, ai quali risponde l'ass. Zocca.

Intervengono i cons. Equizi, Cangini, nuovamente Equizi e Tapparello.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, nessun consigliere intervenendo, la proposta di deliberazione, con il relativo dispositivo, come sopra presentata e trascritta integralmente, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 17 voti favorevoli, essendosi astenuti 4 consiglieri (consiglieri presenti 21).

Il risultato della votazione è stato accertato con l'assistenza degli scrutatori nominati.

Il Presidente proclama l'esito.

IL PRESIDENTE  
Sarracch

IL SEGRETARIO GENERALE  
Macchia

Pubblicato all'Albo Pretorio  
dal 28-10-06 al 11-11-06  
Divenuto esecutivo il 22-11-06  
IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI VICENZA  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
DIPARTIMENTO TERRITORIO

La presente copia è conforme all'originale  
e consta di n. 5 fogli

Vicenza, addì 12 DICEMBRE 2006



Il Funzionario incaricato dal Sindaco  
Nicoletta FRETTO

*Nicoletta Fretto*